



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 4 settembre 2024

composta dai magistrati:

Elena BRANDOLINI	Presidente f.f.
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Vittorio ZAPPALORTO	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Primo Referendario relatore
Daniela D'AMARO	Primo Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-*bis*, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del

comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al bilancio di previsione 2022-2024, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 2/SEZAUT/2022/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto dell'esercizio 2022, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8/SEZAUT/2023/INPR;

VISTE le deliberazioni nn. 50/2023/INPR e 118/2024/INPR con le quali la Sezione ha approvato il programma di lavoro per gli anni 2023 e 2024;

VISTE le ordinanze presidenziali n. 10/2023/INPR e n. 14/2023/INPR con le quali, in riferimento al programma di lavoro per l'anno 2023, sono stati definiti i criteri e ripartiti i controlli fra i Magistrati in servizio presso la Sezione;

VISTA l'ordinanza del Presidente f.f. n. 28/2024 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Primo Referendario Paola Cecconi;

FATTO

1. La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo programmate, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Villanova Marchesana (n. 879 abitanti) ed in particolare:

- relazione-questionario dell'organo di revisione al rendiconto dell'esercizio 2022 (ex art. 1, comma 166, della legge 266/2005);
- parere dell'organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2022/2024;
- relazione dell'organo di revisione sullo schema di rendiconto della gestione 2022;
- schemi di bilancio presenti nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP);
- bilancio di previsione 2022/2024 e rendiconto 2022, con relativi allegati, presenti nel sito internet dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente.

1.2 Dall'esame della predetta documentazione emerge, in primo luogo, che il bilancio di previsione 2022/2024 è stato approvato nei termini, con deliberazione consiliare n. 5 del 29/03/2022, ma trasmesso in ritardo il 05/08/2022 alla banca dati BDAP. Ai sensi dell'art. 162, comma 6, Tuel, il menzionato bilancio chiude in pareggio, presenta un fondo di cassa finale non negativo e rispetta la copertura delle previsioni di competenza della spesa e delle altre componenti negative.

Il quadro degli equilibri del bilancio di previsione non prevede applicazione di avanzo presunto e presenta FPV pari a zero, sia in entrata che in spesa, in tutti e tre gli esercizi. In merito si rinvia al punto dedicato nella parte in diritto della presente delibera.

Il rendiconto 2022 è stato approvato in ritardo con delibera del Consiglio comunale n. 10 del 18/05/2023 e trasmesso alla BDAP in data 05/06/2023.

La certificazione concernente la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID 19 è stata trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) in data 31/05/2023, nei termini previsti dal d.m. n. 273932 del 28 ottobre 2021. Nel questionario e nella relazione del Revisore non si dichiarano modifiche ai dati del rendiconto conseguenti ad eventuali interlocuzioni con il MEF circa i dati certificati.

La situazione contabile-finanziaria a rendiconto, per l'esercizio 2022, è riassunta nelle tabelle seguenti, che recepiscono le modifiche al risultato di amministrazione e ai suoi accantonamenti approvate con deliberazione consiliare n. 4 del 31/5/2024, quale misura consequenziale adottata in conformità alle disposizioni approvate dalla Sezione con deliberazione n. 137/2024/PRSP di cui si dirà diffusamente in seguito (par. 1.3).

EQUILIBRI DI BILANCIO

(euro)

	Rendiconto 2022
O1) Risultato di competenza di parte corrente	-20.164,50
O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente	-28.279,20
O3) Equilibrio complessivo di parte corrente	-47.346,21
Z1) Risultato di competenza in c/capitale	89.264,50
Z2) Equilibrio di bilancio in c/capitale	89.264,50
Z3) Equilibrio complessivo in capitale	89.264,50
W1) Risultato di competenza	69.100,00
W2) Equilibrio di bilancio	60.985,30
W3) Equilibrio complessivo	41.918,29
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali	-47.346,21

L'Ente ha conseguito un risultato di competenza non negativo come prescritto dall'art. 1, comma 821, legge n. 145/2018, con un saldo di 69.100,00 euro. Si segnala l'equilibrio di parte corrente negativo per tutti e tre i saldi O1, O2 e O3, mentre i corrispondenti equilibri di parte capitale sono positivi. Positivo risulta l'equilibrio complessivo W3 (41.918,29 euro), dato dalla somma algebrica del saldo negativo dell'equilibrio complessivo di parte corrente (O3) e del saldo positivo dell'equilibrio di parte capitale (Z3). Risulta negativo per 47.346,21 euro l'equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.

Dal quadro degli equilibri risulta che l'Ente, nel corso dell'esercizio 2022, non ha utilizzato avanzo dell'esercizio precedente.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

(euro)

	Rendiconto 2022
Fondo cassa	133.380,08
Residui attivi	768.730,02
Residui passivi	534.512,53
FPV	86.540,73
Risultato di amministrazione	281.056,84
Totale accantonamenti	239.466,10
Di cui: FCDE	196.321,43
Totale parte vincolata	-
Totale parte destinata agli investimenti	76.264,50
Totale parte libera	-34.673,76

Il risultato di amministrazione è positivo per 281.056,84 euro, mentre la parte libera risulta negativa per 34.673,76 euro, evidenziando un disavanzo ordinario di pari importo.

Il Comune ha trasmesso la deliberazione consiliare n. 5 del 31/5/2024 avente ad oggetto “*Esame ed approvazione variazioni bilancio di previsione 2024/2026*” con la quale si prevede l’integrale recupero del disavanzo accumulato fino al 31/12/2023, che assorbe anche il disavanzo dell’esercizio 2022 evidenziato nella tabella precedente. La deliberazione in parola è stata adottata dall’Ente in conformità alla citata deliberazione n. 137/2024 di questa Sezione.

Il fondo cassa finale risulta aumentato rispetto all’esercizio precedente, passando da 94.326,33 euro a 133.380,08 euro.

I residui attivi, pari a 768.730,02 euro, sono superiori ai residui passivi che si attestano su 534.512,53 euro.

L’Ente ha accantonato al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 196.321,43 euro, esclusivamente a copertura dei rischi connessi ai residui attivi del titolo 1, pari a 381.572,20 euro, come emerge dall’esame dei dati presenti in BDAP.

Esaminando la composizione dei residui attivi per annualità (pagg. 12-13 della relazione del Revisore), emerge che, negli esercizi 2019-2020-2021, la quota di residui non riscossi è sostanzialmente costante, con un valore medio di circa 45 mila euro; tali residui sono per maggior parte relativi alla tariffa sulla raccolta dei rifiuti. Non vi sono accantonamenti a FCDE a fronte dei residui attivi del titolo 3, pari a 58.816,38 euro.

A seguito della deliberazione n. 137/2024/PRSP di questa Sezione, il Comune ha rideterminato il risultato di amministrazione del rendiconto 2022 inserendo tra gli accantonamenti, come richiesto, il fondo garanzia debiti commerciali (FGDC) che l’Ente ha calcolato in 37.164,46 euro, imposto dal ritardo rilevato nei pagamenti. Nel questionario sul rendiconto 2022, nella Sezione II – Gestione finanziaria, il Revisore ha infatti dichiarato (punto 32) che nel 2021 il Comune ha prodotto “*ritardi superiori a sessanta giorni*”.

Si registra infine un accantonamento per l'indennità di fine mandato per 5.980,21 euro. Non sono presenti, altresì accantonamenti per contenziosi, né per passività potenziali, né per perdite delle società partecipate. Al riguardo il Revisore, nel questionario e nella relazione sull'esercizio 2022 (pagg. 16-17), ha dichiarato che non ne ricorre la fattispecie.

L'avanzo vincolato è pari a zero al 31/12/2022, analogamente a quanto evidenziato al 31/12/2021. Al riguardo l'Ente non ha evidenziato la sussistenza di risorse vincolate. Il Revisore ha affermato il pieno e corretto utilizzo dei contributi ricevuti per l'emergenza energetica nel 2022 (pagg. 25-26 della relazione).

Con riferimento ai fondi PNRR-PNC, il Revisore ha dichiarato la corretta contabilizzazione dei fondi PNRR-PNC.

L'avanzo destinato agli investimenti, infine, risulta movimentato a seguito di entrate accertate nel 2022.

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione delle entrate proprie dell'Ente, data dal rapporto tra accertamenti e riscossioni, riferita ai titoli 1 e 3, evidenzia i dati riportati nel prospetto seguente.

(euro)

	Rendiconto 2022 Accertamenti (a)	Rendiconto 2022 Riscossioni (b)	% (b/a)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	366.323,43	90.409,45	25%
Tit.1 competenza	537.956,10	432.297,88	80%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	66.558,76	22.693,08	34%
Tit.3 competenza	61.636,69	46.685,99	76%

Si rilevano difficoltà di riscossione in conto residui sia al titolo 1 (25%) che al titolo 3 (34%). Come si è visto, l'FCDE copre solo i rischi relativi al titolo 1, nel quale si registra il maggior ammontare di residui da riscuotere, riferiti alla tariffa sulla raccolta dei rifiuti.

L'attività di recupero dell'evasione tributaria risulta esigua e riferita solo all'IMU (si veda pag. 20 della relazione del revisore e il questionario sul rendiconto 2022 – Sezione II dati contabili - entrate, punti 54-55), con riscossioni pari all'accertato, per importi comunque esigui.

Dalla relazione del Revisore al rendiconto 2022 si evince che la riscossione coattiva delle entrate tributarie è stata affidata ad un soggetto esterno.

SITUAZIONE DI CASSA

(euro)

	Rendiconto 2022
Fondo cassa finale	133.380,08
Anticipazione di tesoreria	488.615,28
Cassa vincolata	-
Tempestività dei pagamenti	123,95

L'Organo di revisione ha dichiarato la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del tesoriere.

Dai dati presenti in BDAP e nel questionario sul rendiconto 2022, si evince che l'Ente ricorre, come nel precedente esercizio, all'anticipazione di tesoreria ex art. 222, TUEL per complessivi 488.615,28 euro e per 157 giorni; l'importo risulta interamente restituito al 31/12/2022.

Non è presente cassa vincolata. In proposito, dall'esame dell'allegato a2) del rendiconto 2022, è emerso che non risulta presente alcuna quota vincolata. Il Revisore, a pag. 15 della sua relazione, ha dichiarato, in particolare, che non vi sono fondi vincolati per PNRR-PNC al 31/12/2022.

L'indicatore di tempestività dei pagamenti annuale, pubblicato nella sezione *Amministrazione trasparente* del sito internet comunale, espone un valore pari ad una media di 123,95 giorni che evidenzia un gravissimo ritardo rispetto alle scadenze. Analoga situazione si rinveniva nel precedente esercizio 2021, con un valore dell'indicatore di tempestività dei pagamenti di 156,51 giorni. Insieme all'indicatore per il 2022, è stato pubblicato anche l'importo annuale dei pagamenti posteriori alla scadenza (438.975,62 euro).

INDEBITAMENTO

Il limite all'indebitamento, per l'Ente in esame, è pari all'1,8%, pertanto entro il limite del 10% disposto all'art. 204 Tuel come valore d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti,

	(euro)
	Rendiconto 2022
Debito complessivo a fine anno	375.090,52

Non risultano accessi nuovi mutui.

L'indicatore *10.3 Sostenibilità debiti finanziari*, con un valore di 6,59%, e gli altri parametri di deficitarietà risultano rispettati.

Dalle risposte al questionario e dalla relazione del Revisore sul rendiconto 2022 si desume che l'Ente non ha in essere operazioni di partenariato pubblico-privato e di finanza derivata e che non sono state effettuate rinegoziazioni di mutui.

Con riferimento alla spesa per il personale ed in particolare al limite alla spesa stessa imposto dall'art. 1, commi 557 e 562, l. 296/2006, nella sua relazione sul rendiconto 2022 (a pag. 22), il Revisore ha dichiarato che il suddetto limite risulta superato nell'esercizio 2022 (spesa nell'esercizio 2022 pari a 292.904,27 euro, spesa-valore soglia nell'esercizio 2008 pari a 226.453,66 euro). Il Revisore ha dichiarato altresì che non sono state effettuate assunzioni a tempo indeterminato e che per le altre fattispecie vengono rispettati i limiti di legge (relazione al rendiconto 2022, pag. 22; questionario - domande preliminari - quesito 10).

L'Ente ha approvato l'atto di ricognizione annuale delle partecipazioni societarie

(delibera di Consiglio comunale n. 19 del 20/12/2022), con il quale ha previsto il mantenimento, ai sensi dell'art. 20, comma 2, T.U.S.P., delle partecipazioni nelle società Azienda Servizi Strumentali S.r.l., Acquevenete S.p.A. e Ecoambiente Srl. Per tali società non vengono segnalate situazioni di criticità. La riconciliazione di crediti e debiti è stata effettuata correttamente e asseverata dall'Organo di revisione (relazione sul rendiconto 2022, pag. 27).

Nella relazione al rendiconto, a pag. 30, si legge, inoltre, che *“Per quanto riguarda la partecipazione nel consorzio “Consvipo”, partecipato allo 0,318% dal Comune di Villanova Marchesana, l'organo di revisione propone all'organo politico dell'ente di accantonare a un fondo denominato “Fondo passività potenziali” la somma di euro 2.400,00 al fine di fronteggiare l'emersione di passività potenziali connesse alla qualità di socio dell'Ente, ulteriori rispetto ai debiti per contributi arretrati.”* Il Comune, tuttavia, non risulta aver accantonato alcun fondo per passività potenziali nel risultato di amministrazione 2022.

Per quanto concerne il patrimonio, l'Ente si è avvalso della facoltà di redigere la situazione patrimoniale semplificata secondo le indicazioni del d.m. 10/11/2020. Nel questionario e nella relazione del Revisore (pag. 28) è stato dichiarato il puntuale aggiornamento degli inventari.

1.3. Con riferimento al rendiconto 2021, il Comune di Villanova Marchesana, come già detto, è stato destinatario della deliberazione n. 137/2024/PRSP, con la quale questa Sezione ha rilevato: il ritardo nella trasmissione dei dati in BDAP e nell'approvazione del rendiconto; la mancata valorizzazione del FPV nel bilancio di previsione 2021-2023; il saldo negativo dell'equilibrio W3; l'incompleta compilazione dell'allegato a2) concernente le risorse vincolate e discrasie con i relativi dati presenti nel questionario; gravi ritardi nei pagamenti, nonché il mancato accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali (FGDC); la mancata compilazione dell'allegato a1) del rendiconto 2021; difficoltà nelle riscossioni in conto residui e mancati accantonamenti al FCDE per le entrate extratributarie, con riscossione per cassa delle entrate da sanzioni del Codice della strada; il ricorso ad anticipazioni di tesoreria; l'assenza di accantonamenti nell'esercizio 2021 a fronte delle passività potenziali connesse alla situazione del consorzio CONSVIPO in liquidazione; l'incompleto adempimento delle disposizioni sulla trasparenza di cui agli artt. 227, c. 6-bis, TUEL e 29, d.lgs. n. 33/2013.

Inoltre, con la stessa deliberazione n. 137/2024, la Sezione ha disposto, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia menzionata, l'adozione delle seguenti misure da parte dell'Ente:

- calcolare e costituire il FGDC che avrebbe dovuto essere accantonato nei risultati di amministrazione degli esercizi 2021 e 2022;
- verificare la sussistenza di risorse che devono essere vincolate nei risultati di amministrazione degli esercizi 2021 e 2022;
- rideterminare, con deliberazione consiliare, la composizione dei risultati di amministrazione al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022 nonché le relative parti

libere, a seguito dell'inserimento degli accantonamenti e delle quote vincolate di cui ai punti precedenti;

- procedere alla trasmissione nella BDAP degli allegati a1) e a2) aggiornati con le risorse accantonate e vincolate di cui ai punti precedenti per gli esercizi 2021 e 2022.
- trasmettere a questa Sezione tutti i provvedimenti adottati in relazione alle modifiche richieste per gli esercizi 2021 e 2022, unitamente ad una breve relazione illustrativa delle operazioni compiute per conformarsi alle indicate misure.

Inoltre, la Sezione ha raccomandato:

- di effettuare gli opportuni accantonamenti al FGDC ed individuare le dovute quote vincolate, nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2023, tenendo conto delle rideterminazioni di cui ai punti precedenti;
- di adottare, in caso di disavanzo emergente, le misure di cui all'art. 188, TUEL;
- di provvedere alle conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2024-2026.

È stata infine disposta la trasmissione tempestiva alla Sezione della deliberazione avente ad oggetto il rendiconto 2023, l'eventuale deliberazione di cui all'art. 188, TUEL e i provvedimenti di variazione al bilancio di previsione 2024-2026 sopra menzionati.

1.4. Con riferimento alle misure assegnate con la deliberazione n. 137/2024, inviata al Comune di Villanova Marchesana in data 26/03/24, l'Organo di revisione del Comune, in data 26/04/2024, ha trasmesso la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 dell'11/04/2024 di approvazione dello schema di rendiconto della gestione 2023, con la quale l'Ente ha espresso, in particolare, la volontà di conformarsi alle indicazioni riguardanti la costituzione del fondo di garanzia dei debiti commerciali (FGDC) tra gli accantonamenti dei risultati di amministrazione 2021, 2022 e 2023, con conseguente rideterminazione dei risultati degli esercizi 2021 e 2022. La documentazione trasmessa ha evidenziato l'emersione di disavanzi per tutti e tre gli esercizi 2021, 2022 e 2023.

Con nota prot. n. 3398 del 09/05/2024 è stata sollecitata la trasmissione della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del rendiconto 2023 e di rideterminazione dei risultati dei rendiconti 2021 e 2022, oltre che degli atti necessari al recupero del disavanzo emergente, con relative variazioni al bilancio di previsione 2024/2026. Nella stessa nota, la Sezione raccomandava di trasmettere alla banca dati BDAP i dati aggiornati del risultato di amministrazione degli esercizi 2021 e 2022, includendo gli allegati a1) concernenti le risorse accantonate e i prospetti degli equilibri di bilancio aggiornati, oltre a tutti i prospetti relativi al rendiconto dell'esercizio 2023.

A seguito di nuovo sollecito (nota prot. n. 3794 del 27/05/2024), il Comune ha inviato una nota di risposta (in ritardo di 10 giorni sul termine assegnato) in data 03/06/2024, assunta al prot. Corte dei conti n. 3929 di pari data, nella quale ha dichiarato che: *“Si conferma che con deliberazione in data 31.05.2024 il Consiglio Comunale ha deliberato*

il Conto di Bilancio 2023. Con il suddetto atto in fase di stesura, ma reso immediatamente eseguibile, l'Ente ha provveduto a:

- rideterminare il risultato di amministrazione degli esercizi 2021 e 2022 evidenziando la situazione di disavanzo ordinario dell'Ente;

- con successivo atto ha approvato la conseguente deliberazione consiliare di approvazione del piano di recupero del disavanzo sopra menzionato e di variazione del bilancio di previsione 2024/2026 per l'inserimento del recupero del disavanzo ordinario, ai sensi dell'art. 188, TUEL;

Inoltre, è stato disposto ai competenti uffici di trasmettere alla banca dati BDAP i dati aggiornati del risultato di amministrazione degli esercizi 2021 e 2022, includendo gli allegati a1) concernenti le risorse accantonate e i prospetti degli equilibri di bilancio aggiornati, unitamente a tutti i prospetti relativi al rendiconto dell'esercizio 2023."

Con nota prot. 4760 del 5/08/2024 l'Ente è stato sollecitato a trasmettere copia degli atti adottati ad adempimento delle misure assegnate con la citata deliberazione n. 137/2024, non ancora pervenuti, assegnando il termine del 2/09/2024 per il riscontro.

Successivamente, in data 29/08/2024, è stato riscontrato l'inserimento in BDAP dei dati aggiornati relativi ai rendiconti citati, come richiesto dalla Sezione.

Infine, in data 03/09/2024, il Comune ha trasmesso formalmente alla Sezione gli atti consiliari mediante la piattaforma Con.Te., consistenti nella deliberazione n. 4 del 31/05/2024 di approvazione del rendiconto 2023 e di rideterminazione della composizione del risultato di amministrazione degli esercizi 2021 e 2022 con emersione di disavanzo per tutti e tre gli esercizi, e nella deliberazione n. 5 del 31/05/2024 di variazione del bilancio di previsione 2024/2026 con iscrizione del recupero integrale del disavanzo al 31/12/2023.

Esaminati gli atti trasmessi e i chiarimenti forniti dall'Ente, si possono ritenere adottate le misure richieste da questa Sezione con la citata deliberazione n. 137/2024/PRSP, nonché le raccomandazioni consequenziali formulate per l'esercizio 2023 in merito alle quali in ogni caso saranno svolte le opportune verifiche in sede di controlli sui rendiconti 2023 e 2024 e sui relativi atti programmatici.

1.5 Il controllo sulla situazione contabile-finanziaria dell'esercizio 2022 ha evidenziato talune incongruenze di dati e criticità della gestione che hanno richiesto uno specifico approfondimento istruttorio (nota prot. n. 856 del 13/02/2024), con il quale sono stati chiesti chiarimenti e ulteriori elementi integrativi.

Si precisa che l'attività istruttorio sull'esercizio 2022 si è definitivamente completata in data 3/09/2024 con la trasmissione degli atti illustrati al precedente paragrafo 1.4, attestanti gli adempimenti delle misure assegnate con deliberazione n. 137/2024/PRSP. Le misure adottate dall'Ente hanno consentito il superamento di alcuni dei rilievi inizialmente sollevati con la prima nota istruttorio n. 856/2024, con la quale sono state evidenziate le seguenti criticità che si ritiene necessario, in ogni caso, riportare integralmente:

- il ritardo nella trasmissione alla BDAP del bilancio di previsione 2022/2024 e nell'approvazione del rendiconto 2022;
- la mancata valorizzazione del FPV nel bilancio di previsione;
- il risultato di competenza di parte corrente negativo;
- la mancata compilazione dell'allegato a1) del rendiconto;
- i saldi negativi O3 e Z3 degli equilibri di bilancio a rendiconto;
- l'utilizzo dell'avanzo vincolato 2021 e la compilazione dell'allegato a2) del rendiconto;
- l'intempestività dei pagamenti e l'assenza dell'accantonamento a FGDC nel risultato di amministrazione 2022;
- la difficoltà nella riscossione dei residui attivi e il mancato accantonamento a FCDE con riferimento ai residui del titolo 3;
- il ricorso reiterato all'anticipazione di tesoreria;
- l'incremento della spesa del personale;
- le passività potenziali derivanti dalla situazione del consorzio Consvipo in liquidazione;
- gli obblighi di pubblicazione (trasparenza).

Nella parte in diritto verranno pertanto esaminati i soli punti sui quali i rilievi sollevati non si ritengono superati.

1.6. In esito alla richiesta istruttoria prot. n. 856 del 13/02/2024, il Comune ha chiesto una proroga del termine per la risposta con nota acquisita dalla Sezione a prot. n. 1078 del 24/02/2024. Con nota prot. n. 1096 del 26/02/2024, in ragione delle motivazioni addotte, è stata concessa una dilazione del termine dal 27/02/2024 al 13/03/2024. La nota di risposta è quindi pervenuta con un giorno di ritardo sul nuovo termine assegnato, in data 14/03/2024 (prot. Corte dei conti n. 1448).

DIRITTO

2. L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 ha previsto - "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica" - l'obbligo per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali di trasmissione alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo (redatte sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Sezione delle autonomie, del. n. 2/SEZAUT/2022/INPR per il bilancio di previsione 2022/2024 e n. 8/SEZAUT/2023/INPR per il rendiconto 2022).

Successivamente, l'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito

dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-bis con il quale è stato innovato il sistema dei controlli sugli enti locali, prevedendo che le Sezioni regionali di controllo esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti, accertando altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

Qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno", gli enti locali sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio", nonché a trasmetterli alla Sezione che li valuta nei successivi trenta giorni. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

Ove, invece, vengano riscontrate irregolarità contabili di minor gravità, soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o di difficoltà gestionali, le stesse vengono segnalate dalle Sezioni regionali affinché l'ente destinatario possa assumere misure auto-correttive, di sua esclusiva competenza, atte a promuoverne l'eliminazione.

Si evidenzia, infine, che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri aspetti non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

3. Per quanto sopra premesso, all'esito dell'analisi svolta e dell'intervenuta interlocuzione con l'Ente, la Sezione, pur tenendo in debita considerazione quanto rappresentato e precisato, non può esimersi dal richiamare l'attenzione sui riscontrati profili di criticità della gestione e sulle conseguenziali osservazioni e raccomandazioni di seguito esposte.

3.1 Ritardo nella trasmissione alla BDAP del bilancio di previsione 2022/2024 e nell'approvazione del rendiconto 2022

Con riferimento alle motivazioni della tardiva trasmissione alla banca dati BDAP del bilancio di previsione 2022/2024, avvenuta in data 05/08/2023, il Comune ha attribuito il menzionato ritardo alla mancanza di personale nel settore finanziario, affermando che *"il servizio di Ragioneria assicura una Convenzione ad altro Comune per 16 ore la settimana e le limitazioni assunzionali non hanno permesso un adeguato incremento di risorse umane da assegnare."*

Analogamente, in merito al ritardo nell'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022, avvenuta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 18/05/2023, l'Ente ha motivato attribuendolo *"principalmente alla mancanza di Personale (Segretario*

Comunale a Scavalco – Resp. Settore in convenzione) e alle difficoltà che incontrano gli Enti di piccole dimensioni nell’organizzazione delle sempre più concomitanti scadenze.”

Si evidenzia che questa Sezione, in proposito, aveva già rivolto all’Ente specifiche raccomandazioni in occasione dei precedenti controlli (deliberazioni n. 175/2022 e 137/2024).

La Sezione, pertanto, richiama di nuovo l’Ente ad adempiere entro i termini di legge agli obblighi di trasmissione dei dati contabili in BDAP, al mancato rispetto dei quali, come per la tardiva approvazione dei rendiconti, conseguono i divieti di cui all’art. 9, co. 1, *quinquies*, d.l. 113/2016, *pro tempore* vigente. A questi si aggiungono, dal 1° novembre 2019, le sanzioni disposte dall’art. 161, comma 4, TUEL, novellato dall’art. 1, co. 903, legge 30 dicembre 2018, n. 145, pur con le limitazioni, in tema di risorse del PNRR, introdotte dalle modifiche recate dall’art. 8, comma 6, d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

Rammenta, inoltre, l’obbligatorietà del rispetto dei termini per l’approvazione del rendiconto, richiamando, tra l’altro, quanto previsto in termini di controlli centrali sugli enti ritardatari dall’art. 243, co. 6, TUEL, nelle more degli adempimenti.

La Sezione, pertanto, richiama l’Ente a provvedere tempestivamente all’adozione delle necessarie misure organizzative al fine di garantire la puntuale approvazione dei documenti di bilancio e di rendicontazione nonché la trasmissione dei relativi dati nei termini di legge alla BDAP.

3.2 Mancata valorizzazione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel bilancio di previsione 2022/2024.

In sede istruttoria è stata rilevata la mancata valorizzazione del fondo pluriennale vincolato (FPV) nel bilancio di previsione 2022/2024. Alla richiesta di chiarimenti, il Comune ha spiegato che la valorizzazione del FPV per l’esercizio 2022 è avvenuta successivamente al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2021 e quindi in data posteriore a quella di approvazione del bilancio di previsione.

Questa Sezione ha già avuto modo di evidenziare come “(...) *desta perplessità la diffusa prassi che si sostanzia nel mancato inserimento, in sede di bilancio di previsione, di risorse sul FPV in entrata in attesa dell’approvazione del rendiconto di gestione dell’anno precedente e del relativo FPV di spesa, rinviando, pertanto ogni quantificazione a successive operazioni di variazione di bilancio nel corso della gestione. (...) Infatti, l’attendibilità della capienza di risorse iscritte al FPV è strettamente legata alla capacità di programmazione dell’ente*” (deliberazioni Sezione regionale di controllo per il Veneto nn. 225/2018, 138/2023, 256/2023, 137/2024).

L’assenza di uno sforzo programmatico si traduce di fatto nell’incapacità di inserire nel bilancio di previsione anche valori stimati del FPV sulla base dei dati disponibili dall’esercizio precedente, e l’assenza del fondo menzionato finisce per incidere sulla composizione degli equilibri economico-finanziari del bilancio di previsione da assicurare ai sensi dell’art. 162, Tuel.

Pertanto, si raccomanda la valorizzazione, a decorre dai prossimi esercizi, del FPV anche in sede previsionale, utilizzando gli ultimi dati disponibili e attenendosi alla rigorosa applicazione del “*principio della programmazione di bilancio*”. Ciò al fine di garantire non solo la necessaria continuità del ciclo economico finanziario in stretta connessione con il ciclo tecnico, ma soprattutto la veridicità e attendibilità del bilancio di previsione e degli equilibri da esso determinati.

3.3 Risultato di competenza di parte corrente negativo a rendiconto 2022 e saldi degli equilibri di bilancio

Negli equilibri dell’esercizio 2022 è stato rilevato un risultato di competenza di parte corrente negativo per 20.164,50 euro.

Alla richiesta di chiarimenti, il Comune ha replicato spiegando che “*Ha gravato su tale risultato in maniera pesante la situazione economica del 2022 con notevoli esborsi per l’aumento del costo dell’energia elettrica e del gas, per i noti dolorosi motivi. L’Ente di piccolissime dimensioni è stato messo in difficoltà per la gestione degli immobili, sia per l’erogazione dei pochi servizi. Inoltre, la mancanza di Avanzo libero 2021 ha ulteriormente ostacolato il finanziamento di spese correnti non permanenti. Il risultato di Competenza complessivo è risultato comunque positivo per €. 69.100,00.*”

La Sezione, pur prendendo atto di quanto rappresentato, richiama l’Ente ad uno stretto monitoraggio degli equilibri correnti.

3.4 Indicatore di tempestività dei pagamenti e fondo garanzia debiti commerciali (FGDC)

In sede istruttoria è stato rilevato un gravissimo ritardo nei pagamenti, attestato dal valore dell’indicatore di tempestività per il 2022 pari a 123,95 giorni medi.

Al riguardo si è chiesto, inoltre, di trasmettere la relazione da allegare al rendiconto di cui all’art. 41, d.l. n. 66/2014 che prevede che venga allegato alle relazioni al rendiconto “un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L’organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione”.

Inoltre, a fronte di tale situazione di ritardi, è emerso che, nel risultato di amministrazione al 31/12/2022, non è stato accantonato il fondo garanzia debiti commerciali (FGDC).

In merito ai rilievi suddetti, il Comune ha fornito al seguente risposta.

“Si confermano le difficoltà riscontrate nel tentare di rispettare la tempestività dei pagamenti di cui l’art. 41, co. 1, d.l. n. 66/2014. L’Ente si è impegnato a ridurre progressivamente i giorni medi di ritardo seppur la mancanza di liquidità impedisca un

completo rientro nei termini previsti dalla norma. [...]

Alla luce della situazione sopra delineata, per migliorare il processo connesso al pagamento delle fatture saranno adottate le seguenti misure organizzative:

- Contrattualizzare, ove possibile, il pagamento delle forniture a 60 giorni nei casi tassativamente consentiti dalla normativa vigente. Diversamente le fatture dovranno essere liquidate e pagate entro 30 giorni dal ricevimento, pena la maturazione automatica degli interessi passivi.*
- La scadenza del pagamento dovrà essere sempre riportata all'interno del contratto, esposta in fattura e nell'atto di liquidazione.*
- Al momento della formalizzazione della richiesta di prestazione di servizio o di somministrazione di beni, l'ufficio comunicherà alla Ditta gli estremi dell'impegno di spesa che dovrà essere riportato nelle fatture emesse dal fornitore (Art. 191, c.1 Tuel).*
- Il Responsabile dovrà garantire il rispetto delle tempistiche previste dal regolamento di contabilità per la liquidazione delle spese e l'emissione dei mandati di pagamento e garantire, altresì, la regolarità e la completezza degli atti di liquidazione delle spese, emettendo anche atti separati in relazione a fatture aventi diverse scadenze di pagamento.”*

Inoltre, l'Ente deve attentamente valutare le conseguenze delle disposizioni recate dall'art. 3, d. lgs. n. 231/2002, che dispongono che il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, ai sensi dei successivi articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, analiticamente stabiliti dal comma 2 del menzionato articolo 4.

In merito alla costituzione obbligatoria del FGDC (commi da 859 a 873 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) si evidenzia che l'Ente, conformandosi alle misure disposte da questa Sezione con la già citata deliberazione n. 137/2024, ha adottato la deliberazione consiliare n. 4 del 31/05/2023, con la quale ha inserito l'accantonamento a FGDC nei risultati di amministrazione degli esercizi 2021 e 2022, rideterminando la composizione dei risultati stessi. Con la stessa deliberazione, il Comune ha approvato il rendiconto 2023, in cui il risultato di amministrazione espone l'accantonamento a FGDC.

La Sezione prende atto e riserva ai controlli sui successivi esercizi il monitoraggio dell'accantonamento al FGDC e richiama l'Ente ad un impegno concreto ed efficace per una riduzione significativa dei tempi dei pagamenti.

3.5 Difficoltà nelle riscossioni in conto residui e accantonamenti a FCDE

Dall'esame dei dati di rendiconto dell'esercizio 2022 sono stati rilevati bassi tassi di riscossione in conto residui: in particolare il titolo 1 evidenzia percentuali pari al 25% e

il titolo 3 pari al 34%.

Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione ha coperto solo i rischi relativi ai residui attivi del titolo 1, che rappresentano il maggior ammontare e che sono quasi tutti relativi alla tariffa sulla raccolta dei rifiuti; non sono stati invece rilevati accantonamenti al FCDE a valere sulle entrate extratributarie, in particolare, relative alle sanzioni per violazione del codice della strada.

Al riguardo, l'Ente è stato quindi invitato a relazionare sulle cause perduranti delle basse percentuali di riscossione in conto residui, sulle iniziative adottate per superare tale criticità e sul mancato accantonamento al FCDE a copertura dei residui derivanti dalle entrate extratributarie.

Nella nota di risposta, il Comune ha confermato le difficoltà nella riscossione in conto residui, spiegando che *“Le stesse derivano principalmente dalle Entrate tributarie e nello specifico nella riscossione della TARI. Per gli anni oggetto della segnalazione, ma anche per i successivi, l'Ente ha adottato una politica di lotta all'evasione delle entrate tributarie attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade.*

Negli anni 2021 e 2022 a causa dell'emergenza epidemiologica seguita alla diffusione del COVID-19, l'Ente non ha potuto eseguire, in tutto o in parte, i recuperi tributari in quanto il cd. Decreto Cura Italia, ha sospeso l'attività di accertamento tributario dall'08.03.2020 al 31.05.2020 (articolo 67 del D.L. 18/2020) e quella di riscossione coattiva dall'08.03.2020 sino al 31.08.2021 (articolo 68 del medesimo Decreto).

Nel 2023 si è provveduto ad eseguire una nuova gara per incaricare Ditta Specializzata per il recupero coattivo dell'evasione.

Relativamente, infine al mancato accantonamento a FCDE 2021 e 2022 a valere sulle entrate extratributarie che riportano Residui attivi rispettivamente per 67.580,16 e 58.816,38 si specifica che la quasi totalità è relativa a proventi del Cds che l'Ente incassa per cassa dal Comune di Polesella Capo convenzione della Polizia Locale Associata.”

A questo ultimo riguardo si evidenzia che tale prassi non risulta corretta alla luce del principio contabile applicato della competenza finanziaria che, al punto 3.3 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, stabilisce che *“sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc..”*

Il medesimo principio contabile richiama, con l'esempio 4, le corrette procedure per la contabilizzazione affermando chiaramente che *“per tali entrate è escluso il cd. accertamento per cassa ed è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione”.*

Nel medesimo paragrafo si legge, inoltre che, in caso di “entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all’ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall’ente beneficiario finale”.

La Sezione sottolinea l’inevitabile necessità di migliorare la capacità di riscossione, vieppiù in ragione della dichiarata “*manca di liquidità*” evidenziata con riferimento alla intempestività dei pagamenti; sollecita, inoltre, l’Ente a monitorare costantemente l’efficienza delle attività affidate alla ditta specializzata.

In merito alle entrate da sanzioni al Codice della strada invita l’Ente a procedere alla loro corretta contabilizzazione nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs n. 118/2011.

3.6 Ricorso reiterato alle anticipazioni di tesoreria

Nell’esercizio 2021, l’Ente ha fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria ex art. 222 Tuel per 488.615,28 euro e 157 giorni.

In sede istruttoria il Comune, al riguardo, ha spiegato che “*Il ricorso è avvenuto principalmente nel periodo iniziale dell’Esercizio per poter far fronte a pagamenti urgenti ed indifferibili in situazioni di carenza temporanea di disponibilità liquide.*”

In proposito, occorre evidenziare che quanto riferito dall’Ente si inserisce nel quadro complessivo di carenza di liquidità, emerso nei punti già esaminati concernenti la intempestività dei pagamenti e la difficoltà delle riscossioni.

La Sezione, nel prendere atto di quanto rappresentato, richiama l’Ente a adottare le misure necessarie a risolvere strutturalmente le situazioni di carenza di liquidità.

3.7 Incremento della spesa del personale

Nel questionario del rendiconto 2022 (*Domande preliminari, quesito n. 10*) e nella relazione sul medesimo rendiconto (pag. 22), l’Organo di revisione ha dichiarato che la spesa di personale, sostenuta nell’esercizio 2022 per 292.904,27 euro, non ha rispettato il vincolo di spesa per il personale dettato dall’art. 1, cc. 557 e 562, legge n. 296/2006.

Si è chiesto al Comune di confermare quanto sopra e di fornire spiegazioni al riguardo.

Nella risposta l’Ente ha affermato: “*Si conferma che la spesa di personale, sostenuta nell’esercizio 2022 e pari a 292.904,27. L’Ente non ha rispettato il vincolo di spesa per il personale dettato dall’art. 1, cc. 557 e 562, legge n. 296/2006, sebbene da una attenta e puntuale analisi delle spese in oggetto occorra procedere ad un aggiornamento delle stesse. È stato, pertanto, effettuato uno studio approfondito sulla problematica (Allegato E) e risulta che la media da considerare 2011/2013 è pari 236.653,63.*”

Le spese del personale 2022 sono risultate essere 240.611,83 in quanto non si erano considerate nelle voci da escludere né la quota salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato ed altre spese di personale imputata dall’esercizio precedente (alla luce della nuova contabilità) per €. 20.272,46, né gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi per €. 21.787,44.

Il rispetto del vincolo non si è ottenuto nel termine di €. 3.958,20.

Per l'anno 2023 è stato rispettato il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del D.L. n. 112/2008, secondo quanto testualmente stabilisce il comma 557-ter della L. n. 296/2006. L'art. 76, comma 4, del D.L. n. 112/2008 prevede che: "in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente, è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con processi di stabilizzazione in atto [ed] è [altresì] fatto divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino elusivi della presente disposizione."

Si prende atto di quanto rappresentato dall'Ente, in particolare con riferimento al rispetto dei divieti assunzionali.

3.8 Situazione del consorzio CONSVIPO

Con riferimento al consorzio CONSVIPO in liquidazione (si vedano, al riguardo, le raccomandazioni formulate da questa Sezione con le deliberazioni n. 175/2022 e n. 137/2024, relative in particolare all'assenza, negli esercizi 2019 e 2021, di accantonamenti prudenziali), si è chiesto al Comune di riferire se nell'esercizio 2022, alla luce delle informazioni emergenti dalla situazione liquidatoria, siano state adottate iniziative per far fronte ad eventuali passività potenziali.

Il Comune, al riguardo, ha risposto che *"La complessa situazione relativa al Consorzio Sviluppo CONSVIPO in liquidazione e alle iniziative per far fronte ad eventuali passività potenziali è stato oggetto di studio e approfondimento da parte di questo Ente che detiene una quota del 0,3181%.*

Le esigue disponibilità finanziarie degli Esercizi in esame non avevano permesso un adeguato stanziamento a copertura di accantonamenti prudenziali.

Con il Bilancio di Previsione 2024 -2026 è stato finanziato ed accantonato un Fondo passività Potenziali dotandolo dell'importo di €. 34.000,00. Tale importo risulta capiente a dare completa copertura alle eventuali passività dovessero derivare come comunicato dallo stesso CONSVIPO in liquidazione."

La Sezione prende atto e riserva ai successivi controlli la verifica della presenza nel risultato di amministrazione dell'esercizio dell'accantonamento menzionato.

3.9 Informazioni in tema di PNRR

Ad integrazione di quanto richiesto all'Ente con nota istruttoria prot. 856 del 13/02/2024, con una seconda nota istruttoria (prot. n. 3398 del 09/05/2024) l'Ente è stato invitato a fornire maggiori informazioni in tema di risorse del PNRR-PNC.

In particolare, anche ai fini delle necessarie verifiche sulle risorse da vincolare nel risultato di amministrazione dell'esercizio, si è chiesto di fornire i seguenti dati aggregati, considerando tutti i finanziamenti ricevuti a valere sui fondi PNRR-PNC, dalla data di assegnazione fino alla data del 31/12/2022:

dal lato dell'entrata

- a) Totale delle risorse a valere sui fondi PNRR-PNC già accertate al 31/12/2022;
- b) Totale delle risorse, di cui al punto a), già incassate al 31/12/2022;
- c) Totale delle risorse, di cui al punto a), mantenute a residui attivi al 31/12/2022;
- d) Totale delle risorse, di cui al punto a), reimputate a FPV al 31/12/2022;

dal lato della spesa

- e) Totale delle spese, finanziate con risorse di cui al punto a), già impegnate al 31/12/2022;
- f) Totale delle spese, di cui al punto e), già pagate al 31/12/2022;
- g) Totale delle spese, di cui al punto e), mantenute a residui passivi al 31/12/2022;
- h) Totale delle spese, di cui al punto e), reimputate a FPV al 31/12/2022;
- i) Totale delle risorse, di cui al punto a), non ancora utilizzate e pertanto mantenute nell'avanzo vincolato al 31/12/2022.

L'Ente è stato invitato, infine, a relazionare brevemente sui progetti in corso finanziati sui fondi PNRR-PNC.

Il Comune ha risposto: *“Ad integrazione di quanto già inoltrato, si forniscono i dati richiesti in tema di risorse del PNRR-PNC.*

Le integrazioni vengono rilasciate con l'allegata Tabella A “PNRR E STATO ATTUAZIONE PA DIGITALE” e dalla Relazione Accompagnatrice “P.N.R.R. MISURA M2 C4 I2.2 “PICCOLE OPERE”.”

Le tabelle menzionate e la relazione di accompagnamento illustrano, innanzitutto, la realizzazione di tre opere già concluse e rendicontate nel corso del triennio 2020/2022. A tal proposito, il Comune fornisce le seguenti precisazioni:

“I contributi di cui all'articolo 1, comma 29 e seguenti, della legge n. 160/2019 sono confluiti nei finanziamenti PNRR all'interno della M2 C4 I2.2 “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni” del PNRR.

Tali contributi riguardano:

- *investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;*
- *sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere*

architettoniche.

I finanziamenti annuali valevole del periodo 2020/2024 prevedevano la erogazione per il nostro Comune di € 50.000/annue, implementata di ulteriori 50.000 euro per il solo anno 2022;

Con Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77, “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” si rilanciava l’economica Nazionale inglobando le finanze già erogate dallo Stato con la Legge di bilancio 160/2019 includendole così nel progetto più ampio del PNRR.

Con l’entrata in vigore del decreto-legge n.19 del 2 marzo 2024 e poi a seguito del Comunicato del 18 marzo 2024, si enunciava la decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN dell’8 dicembre 2023, per mezzo della quale si è proceduto all’approvazione della revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano e la Misura M2C4I2.2 contenuta al suo interno ove confluivano le risorse di cui all’articolo 1, comma 29, della legge n.160/2019 (Piccole opere) e di cui all’articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge n.145/2018 (Medie opere), è stata stralciata dal Piano (PNRR).”

Con riferimento all’opera denominata “ammodernamento con efficientamento dei generatori termici presenti negli edifici ad uso sede municipale, poste, palestra e spogliatoio impianti sportivi” (CUP B29G20000110001), il Comune, nella sua relazione, ha affermato che “La realizzazione dell’opera indicata ha impegnato l’intera quasi somma disponibile e più precisamente nell’importo di € 49.714,35, conseguendo una economia di progetto di € 285,65. [...] L’opera oggi risulta conclusa e rendicontata.”

Risultano invece accertate e impegnate in egual misura le risorse relative alle altre due opere “interventi di messa in sicurezza edificio comunale ex CTRP di Canalnuovo” (CUP: B29J21002110001) e “lavori di messa in sicurezza edificio ex CTRP mediante rifacimento copertura - lavori interni ed esterni” (CUP B29B22000090006).

Il Comune cita inoltre altri 8 progetti nell’ambito del piano per la PA Digitale 2026, in riferimento ai quali dichiara che:

“L’importo attuale e complessivo dei contributi concessi risulta pari ad € 165.724,00 e di questi sono stati impegnati per il raggiungimento degli obiettivi € 129.215,60 ed avendo così una economia di spesa di € 36.508,40.

Di questi, a tutto il 31.12.2022 l’ammontare dei contributi concessi ammonta ad € 137.342,00, mentre la restante somma di € 28.382,00 risulta concessa nell’anno 2023.”

La Sezione prende atto.

3.10 Obblighi di pubblicazione – Trasparenza

In sede istruttoria, si è rammentato al Comune che ai sensi dell’art. 227, c. 6-bis, Tuel e dell’art. 29, d.lgs. n. 33/2013, il rendiconto deve essere pubblicato sul sito internet dell’Ente completo del provvedimento di approvazione e di tutti gli allegati previsti

dall'art. 11, co. 4, d.lgs. n. 118/2011. Al riguardo, in merito alla pubblicazione del bilancio, occorre ribadire che l'art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 118/2011, elenca i documenti che devono essere obbligatoriamente allegati al bilancio di previsione, mentre il successivo comma 4 indica gli allegati che corredano il rendiconto sulla gestione. Si è raccomandato, pertanto, di provvedere alla completezza delle pubblicazioni riguardanti tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.

Si evidenzia che questa Sezione aveva già rivolto, con le deliberazioni n. 175/2022 e n. 137/2024, la medesima raccomandazione ad adempiere a tutti gli obblighi di informazione e pubblicazione (punto 3.5 della parte in diritto e punto 1 del PQM).

In risposta, il Comune ha affermato di aver *“provveduto alla pubblicazione dei documenti mancanti e a dare completezza alla sezione Trasparenza nel sito dell’Ente”*.

La Sezione prende atto.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, nel concludere l'esame sulla documentazione inerente al bilancio di previsione 2022/2024 e al rendiconto 2022 del Comune di Villanova Marchesana (RO):

1. rileva che l'Ente si è conformato alle misure assegnate con deliberazione di questa Sezione n. 137/2024, a seguito delle quali è emerso il disavanzo dell'esercizio 2022, a fronte del quale ha adottato conseguentemente le opportune deliberazioni consiliari nn. 4 e 5 del 31/05/2024 come illustrato in parte motiva;
2. riscontra il ritardo nella trasmissione alla BDAP del bilancio di previsione 2022/2024 e nell'approvazione del rendiconto 2022; richiama l'Ente a provvedere tempestivamente all'adozione delle necessarie misure organizzative al fine di garantire la puntuale approvazione dei documenti di bilancio e di rendicontazione nonché la trasmissione dei relativi dati nei termini di legge alla BDAP;
3. riscontra la mancata valorizzazione del FPV nel bilancio di previsione 2022/2024; raccomanda la valorizzazione, a decorre dai prossimi esercizi, del FPV anche in sede previsionale, utilizzando gli ultimi dati disponibili e attenendosi alla rigorosa applicazione del principio della programmazione di bilancio;
4. rileva un risultato di competenza di parte corrente negativo; richiama l'Ente ad uno stretto monitoraggio degli equilibri correnti;
5. riscontra un gravissimo ritardo nella tempestività dei pagamenti; riserva ai controlli sui successivi esercizi il monitoraggio dell'accantonamento del FGDC e richiama l'Ente ad impegnarsi concretamente per una riduzione significativa dei tempi dei pagamenti.
6. rileva difficoltà nelle riscossioni in conto residui e la contabilizzazione per cassa delle entrate da sanzioni del Codice della strada; richiama l'Ente a migliorare la propria capacità di riscossione, anche in ragione della dichiarata mancanza di liquidità; sollecita il costante monitoraggio dell'efficienza delle attività affidate

alla ditta specializzata. In merito alle entrate da sanzioni al Codice della strada invita l'Ente a procedere alla loro corretta contabilizzazione nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs n. 118/2011;

7. riscontra il ricorso reiterato alle anticipazioni di tesoreria; richiama l'Ente a adottare le misure necessarie a risolvere strutturalmente le situazioni di carenza di liquidità;
8. rileva il persistere delle criticità legate alla liquidazione del Consorzio CONSVIPO; riserva ai successivi controlli la verifica della presenza nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2023 dell'accantonamento previsto dall'Ente;
9. rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Villanova Marchesana (RO).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 4 settembre 2024.

Il Magistrato relatore

f.to digitalmente Paola Cecconi

Il Presidente f.f.

f.to digitalmente Elena Brandolini

Depositata in Segreteria il 11 settembre 2024.

Il Direttore di Segreteria

f.to digitalmente Letizia Rossini